

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 dicembre 2020, n. 47

Modifica della struttura amministrativa dell'Amministrazione provinciale.

(GU n.28 del 17-7-2021)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 51/Sez. gen. Del 17 dicembre 2020)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della giunta provinciale del 15 dicembre 2020, n. 986

emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Per una migliore leggibilità del presente regolamento l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e' di seguito indicato come «allegato A della legge provinciale» e l'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, e' di seguito indicato come «allegato 1 del decreto».

Art. 2

Direzione generale ripartizione finanze

1. La ripartizione finanze di cui al punto 5 dell'allegato A della legge provinciale assume i seguenti compiti:

- entrate e tributi di competenza provinciale;
- mutui e prestiti;
- bilancio di previsione, rendiconto generale e rendiconto consolidato, bilancio d'esercizio e bilancio consolidato;
- contabilità delle entrate e delle spese, e relativi controlli;
- partecipazioni della Provincia a enti e società;
- vigilanza sui bilanci degli enti funzionali e sugli agenti contabili;
- sviluppo di sistemi contabili armonizzati;
- documenti di programmazione economico-finanziaria;
- rapporti finanziari con lo Stato;
- monitoraggio dei debiti commerciali.

2. L'ufficio bilancio e programmazione di cui alla lettera h) «5. Finanze» dell'allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

- supporto alla programmazione economico-finanziaria, predisposizione e gestione del bilancio di previsione e dei relativi disegni di legge;
- asestamento del bilancio di previsione e relativo disegno di legge;
- predisposizione del rendiconto generale, del rendiconto

consolidato e del bilancio d'esercizio della Provincia e relativi disegni di legge;

verifica della copertura finanziaria dei disegni di legge provinciali;

monitoraggio del mercato finanziario e gestione dell'indebitamento;

monitoraggio degli equilibri di bilancio e dei conti pubblici nazionali e locali.

3. L'ufficio entrate di cui alla lettera h) «5. Finanze» dell'allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

controllo di regolarità contabile sugli atti comportanti entrate, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla ripartizione finanze e le società partecipate della Provincia;

contabilità generale e analitica delle entrate;

emissione degli ordinativi d'incasso;

avvio della riscossione coattiva, compensazione di crediti e debiti scaduti;

pareri in merito a provvedimenti di rateazione dei debiti nei confronti della Provincia;

gestione e consulenza in materia di tributi provinciali e collaborazione all'accertamento di tributi erariali;

consulenza fiscale alle strutture organizzative della Provincia e ai suoi enti strumentali contabilizzazione in ordine ai regolamenti(UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.

4. L'ufficio spese di cui alla lettera h) «5. Finanze» dell'allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

controllo di regolarità contabile sugli atti comportanti spesa, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla ripartizione finanze e le società partecipate della Provincia, e quelli inerenti alla procedura di cui all'art. 48, comma 3, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1;

controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione, a eccezione di quelli aventi a oggetto gli enti strumentali vigilati dalla ripartizione finanze e le società partecipate della Provincia;

contabilità generale e analitica della spesa;

gestione degli atti impeditivi del pagamento;

emissione dei mandati di pagamento;

comunicazioni e pubblicazioni istituzionali riguardanti vantaggi economici;

esecuzione dei pagamenti in ordine ai regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 73/2009.

5. L'ufficio vigilanza finanziaria di cui alla lettera h) «5. Finanze» dell'allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

controllo di regolarità contabile sugli atti relativi agli enti strumentali e alle società partecipate della Provincia;

controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione relativi agli enti strumentali e alle società partecipate della Provincia Bollettino Ufficiale n. 51/Sez. gen. del 17 dicembre 2020;

controllo successivo sulla gestione finanziaria degli enti strumentali vigilati dalla Ripartizione Finanze;

analisi e gestione delle partecipazioni azionarie della Provincia, a esclusione delle attività inerenti ai diritti della Provincia in qualità di socio, spettanti alle strutture dirigenziali competenti per materia;

indirizzi e direttive sull'attuazione delle disposizioni in materia di società in controllo pubblico da parte degli enti del sistema provinciale integrato;

redazione del bilancio consolidato del Gruppo Provincia autonoma di Bolzano;

vigilanza sui conti giudiziali degli agenti contabili.

Art. 3

Dipartimento sviluppo del territorio, paesaggio e soprintendenza provinciale ai beni culturali - Soprintendenza provinciale ai beni culturali

1. La ripartizione Beni culturali di cui al punto 13 dell'allegato

A della legge provinciale assume la denominazione «Soprintendenza provinciale ai beni culturali».

2. La ripartizione Beni culturali di cui al punto 13 dell'allegato 1 del decreto assume la denominazione «Soprintendenza provinciale ai beni culturali».

3. Il dipartimento sviluppo del territorio, paesaggio e beni culturali di cui all'allegato 1 del decreto assume la denominazione «Dipartimento Sviluppo del territorio, Paesaggio e Soprintendenza pro-vinciale ai beni culturali».

4. Nel testo tedesco l'Ufficio beni archeologici di cui al punto 13 dell'allegato 1 del decreto assume la denominazione «Amt für Archäologie».

5. L'ufficio beni architettonici e artistici di cui al punto 13 dell'allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

- tutela, conservazione, restauro, mediazione;
- culturale e valorizzazione di beni mobili e immobili d'interesse artistico, storico ed etnografico;
- interventi di tutela, conservazione, restauro e valorizzazione di beni culturali; attività di mediazione culturale e attività di ricerca su beni culturali; acquisto di beni culturali;
- contributi per interventi di conservazione e restauro, contributi per la ricerca;
- supervisione e consulenza tecnica per interventi di conservazione e di restauro;
- ricerche nel campo della storia dell'arte, dell'edilizia storica e dell'etnografia;
- inventariazione e digitalizzazione dei beni culturali mobili e immobili di rilevanza artistica, storica ed etnografica;
- funzioni di polizia amministrativa.

6. L'ufficio beni archeologici di cui al punto 13 dell'allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

- tutela, conservazione, restauro, custodia, valorizzazione e mediazione culturale di beni archeologici;
- esecuzione e direzione di scavi archeologici, valorizzazione scientifica, pubblicazioni e mediazione culturale relative ai medesimi;
- supervisione e direzione di scavi archeologici affidati in concessione a enti o privati;
- registrazione e digitalizzazione dei beni archeologici;
- contributi per scavi archeologici;
- ricerca archeologica;
- funzioni di polizia amministrativa.

7. L'archivio provinciale di cui al punto 13 dell'allegato 1 del decreto assume i seguenti compiti:

- gestione dell'archivio provinciale;
- vigilanza sugli archivi degli enti pubblici non statali e sugli archivi privati posti sotto tutela;
- contributi a favore di privati o di enti ecclesiastici per la catalogazione e la conservazione di archivi e biblioteche storiche posti sotto tutela;
- ricerche di storia locale e regionale, coordinamento dei cronisti e delle croniste di paese;
- attività di supporto nel riordino e nella valutazione degli archivi di deposito dell'amministrazione provinciale;
- attività di digitalizzazione;
- acquisizione di documenti o fondi d'archivio di rilevanza storica tramite acquisto o contratti di deposito;
- funzioni di polizia amministrativa.

Art. 4

Dipartimento Europa, innovazione, ricerca e comunicazione agenzia di stampa e comunicazione

1. All'ufficio relazioni con il pubblico della struttura organizzativa «Agenzia di stampa e comunicazione» di cui al punto 44 dell'allegato 1 del decreto vengono aggiunte, dopo l'ultima lineetta, le seguenti competenze:

- promozione delle imprese di comunicazione locale;

rapporti con emittenti del servizio pubblico.

2. Nel punto 1 dell'allegato A della legge provinciale, relativo alla struttura organizzativa «Presidenza e relazioni estere», all'elenco delle competenze e' soppressa la lineetta «rapporti con la RAI».

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 15 dicembre 2020

Il Presidente della Provincia: Kompatscher